

Giovedì 6 luglio 2000

TESTI APPROVATI

1. Canapa e lino: regime di sostegno a favore dei coltivatori e OCM *

A5-0124/2000

I.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre (COM(1999) 576 – C5-0280/1999 – 1999/0236(CNS))

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 16 maggio 2000 ⁽¹⁾ e i seguenti emendamenti di compromesso:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽²⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso 39)

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Ci si attende che l'aiuto alla trasformazione si traduca in un aumento del prezzo di acquisto per lino e canapa e contribuisca quindi alla redditività di tali coltivazioni per i produttori.

(Emendamento di compromesso 40)

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1251/1999)

1. Per il lino destinato alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato alla conclusione di contratti di vendita della paglia con primi trasformatori riconosciuti.

2. Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato

- all'utilizzazione di varietà aventi tenore in tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %; tuttavia, per la campagna 2000/2001 tale limite è fissato allo 0,3 %,
- alla conclusione di contratti di vendita dell'intera produzione, a fini diversi dall'alimentazione umana, con primi trasformatori riconosciuti.

1. Per il lino destinato alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato alla conclusione di contratti di vendita della paglia con primi trasformatori riconosciuti; **se del caso il contratto di vendita può essere sostituito da un impegno di assunzione dell'operazione da parte del produttore o da un contratto di lavorazione per conto terzi.**

2. Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato

- all'utilizzazione di varietà aventi tenore in tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %; tuttavia, per la campagna 2000/2001 tale limite è fissato allo 0,3 %,
- alla conclusione di contratti di vendita dell'intera produzione, a fini diversi dall'alimentazione umana, con primi trasformatori riconosciuti; **se del caso il contratto di vendita può essere sostituito da un impegno di assunzione dell'operazione da parte del produttore o da un contratto di lavorazione per conto terzi.**

⁽¹⁾ «Testi approvati», punto 4.

⁽²⁾ GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 17.